



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

***MOD. EMISSIONE CIRCOLARE - MOD SG.99.107 (REV.0)**

Classificazione:	DV.06.07/136
Oggetto:	CIRCOLARE N.1 DEL DIRETTORE TECNICO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI MEDIANTE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/06 E S.M.I. - ATTUAZIONE DELIB. CONSIGLIO FEDERALE N. 82/2016
Data documento:	14/02/2017
Funzione emittente:	Direttore tecnico
Numero:	1
Data emissione:	15/02/2017
In vigore dal:	15/02/2017
Estensore:	Gianna Tonelli
Argomento/i:	Ecoreati
Proponente:	Claudio Bondi

Firmato elettronicamente da MOSSA VERRE MARCELLO in data 15/02/2017 12:54:50.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

cl. DV.06.07/136

Validità della Circolare: dal 15.02.2017 fino a nuove disposizioni

A: Responsabili di Dipartimento
Responsabile Settore Mugello
Responsabile Settore
Versilia- Massaciuccoli
Responsabile Settore Rischio
industriale
Responsabile del Settore VIA/VAS

Responsabile Settore Geotermia
Responsabile Settore Mare
Responsabile Unità operativa
Radioattività e amianto

A tutto il personale assegnato alle
strutture di cui in indirizzo

p.c. Direttore amministrativo
Coordinatori di Area Vasta
Coordinatori Commissioni
permanenti
Responsabile Settore indirizzo
tecnico delle attività
Responsabile Settore Bilancio e
contabilità
Responsabile Settore Affari generali
Responsabile Settore Pianificazione,
controllo e sistemi di gestione
RSGQ

Oggetto: Disposizioni del Direttore tecnico per la gestione della procedura di estinzione dei reati mediante prescrizioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Attuazione Delib. Consiglio Federale n. 82/2016

0. PREMessa

La presente circolare contiene disposizioni per la gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, come modificato dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e viene emessa a seguito della Deliberazione del Consiglio Federale del SNPA n. 82 del 29.11.2016 recante "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle

contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006" (www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti).¹

Il suddetto documento approvato dal Consiglio Federale rappresenta il frutto delle attività del gruppo di lavoro interagenziale Area 8 – n. 61 (coordinato da ARPAT) e contiene un primo quadro di orientamenti interpretativi e di indicazioni tecnico/procedurali ad uso degli operatori di vigilanza del SNPA elaborati sulla base dell'analisi delle posizioni espresse a livello nazionale dalle varie Procure e dell'esperienza applicativa maturata dalle singole Agenzie.

In considerazione del particolare rapporto tra il personale di vigilanza delle Agenzie che opera con funzioni di Polizia giudiziaria e le relative Procure di riferimento,² il documento del SNPA fa tuttavia salva la necessità di dare seguito alle eventuali diverse linee interpretative e/o procedurali espresse da queste ultime.

Per quanto sopra e considerando altresì che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Consiglio Federale i documenti di indirizzo del SNPA devono essere formalmente recepiti con atti di ogni singola Agenzia, la presente circolare intende offrire una lettura coordinata tra:

- gli indirizzi emessi in data 11\12\2015 dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze (che su alcuni dei principali temi forniscono interpretazioni concordate con tutte le Procure circondariali della Toscana);
- gli indirizzi contenuti nel documento approvato con Delib. Consiglio Federale n. 82/2016;
- gli ulteriori indirizzi tecnico-procedurali che ARPAT aveva già emesso con le circolari del Direttore tecnico n. 9/2015 e n. 16/2015 e che, ad oggi, si ritiene necessario confermare e/o aggiornare.

La circolare viene inoltre corredata dalla specifica modulistica³ rivista ed aggiornata alla luce delle disposizioni di cui sopra ed altresì delle osservazioni/proposte migliorative che gli operatori ARPAT hanno segnalato tramite apposito questionario.

Per le motivazioni esposte e per le finalità perseguite, la presente circolare sostituisce integralmente le precedenti circolari del Direttore tecnico n. 9/2015 e n. 16/2015.

1. INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI

Nella tabella ("TABELLA INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI") riportata nelle pagine che seguono sono contenuti gli indirizzi interpretativi e tecnico-procedurali che gli operatori di vigilanza di ARPAT sono tenuti a seguire nell'espletamento delle attività di controllo di competenza, in vista della corretta applicazione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

¹ Per una illustrazione sintetica della procedura di estinzione dei reati si rinvia all'**Allegato 6** alla presente circolare. I riferimenti normativi utilizzati per la redazione della circolare sono inoltre elencati nell'**Allegato 7**.

² Si ricorda che il personale di vigilanza operante con funzioni di UPG, ai sensi dell'art. 109 della Costituzione e degli articoli 56 e 317 del C.P.P., opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità giudiziaria. Per questo, nel compimento delle attività di polizia giudiziaria, tale personale è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure territorialmente competenti.

³ La modulistica, in versione compilabile, è disponibile sulla intranet dell'Agenzia all'indirizzo <http://intranet.arpato.toscana.it/direzione-tecnica/controllo/moduli-procura/moduli-legge-68-2015>. La modulistica sarà inoltre successivamente codificata e inserita nel Sistema Qualità. A tal fine, si precisa altresì che i moduli A.0 "Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 CPP" e A.1 "Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p." contenuti nell'allegato alla presente circolare, annullano e sostituiscono rispettivamente il Mod SGQ.99.085 – Rev. 1 del 12.07.2011 ed il Mod. SGQ.99.107 rev. 0 del 13.08.2012. Con l'inserimento della modulistica nel Sistema Qualità, le eventuali ulteriori modifiche della stessa seguiranno le ordinarie procedure di approvazione del Sistema.

Come chiarito in premessa, le indicazioni riportate scaturiscono da una lettura coordinata tra gli indirizzi della Procura generale di Firenze, gli indirizzi emessi dal SNPA e quelli già emessi da parte di ARPAT. Pertanto, per completezza di informazione, nella colonna "Rif. indirizzi" della tabella che segue, per ciascuna indicazione ne è stata riportata la fonte.

Per gli argomenti sui quali la Procura generale di Firenze non si è espressa, si invitano inoltre gli operatori di vigilanza dell'Agenzia a verificare e fare salve le eventuali diverse indicazioni emesse dalle Procure circondariali di riferimento.

Nello schema sottostante si riportano i riferimenti dei documenti indirizzo emessi dalle Procure circondariali presso i Tribunali della Toscana e risultanti alla data di emissione della presente circolare. Per il reperimento di tali documenti e altresì di quelli che saranno emessi successivamente, si rinvia alla banca dati "*Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)*"⁴, accessibile all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecoreati>, che sarà costantemente aggiornata rispetto all'uscita di documenti di interesse per la procedura.

Si precisa, inoltre, che indicazioni operative delle Procure possono essere contenute, oltre che nei documenti di indirizzo, anche in singole comunicazioni rivolte ai Dipartimenti dell'Agenzia.⁵

Procura emittente	Rif. Documento	Data emissione
Procura circondariale di Siena	1530	26/06/2015
Procura circondariale di Livorno	1954	20/07/2015
Procura circondariale di Firenze	9292	17/09/2015
Procura circondariale di Pisa	3740	19/10/2015
Procura circondariale di Arezzo	02/73.2	30/10/2015
Procura circondariale di Grosseto	2186	22/12/2015

Per i temi sui quali potrebbero risultare più facilmente differenti letture in quanto non trattati negli indirizzi della Procura generale di Firenze e oggetto di una minore condivisione a livello generale, nella colonna "note" della tabella riportata a seguire è stata opportunamente segnalata la necessità di fare salvi gli eventuali diversi indirizzi formulati dalle Procure circondariali.

Infine, a causa della peculiarità della Procura circondariale di Massa che rientra nel distretto della Corte d'Appello di Genova, si invitano gli operatori di vigilanza del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara ad attenersi alle disposizioni di cui alla presente circolare sino a diverse future indicazioni della Procura generale di Genova o della Procura circondariale di Massa.⁶

4 La banca dati è stata predisposta nell'ambito delle attività del Gdl "Ecoreati" e attualmente contiene una settantina di documenti, raccolti su scala nazionale, tra cui:

- linee guida/direttive emesse dalle Procure della Repubblica (sia generali, che circondariali);
- indirizzi operativi emessi dagli Enti appartenenti al SNPA (ISPRA/ARPA/APPA);
- documenti di indirizzo emessi da altri enti pubblici (v. accordi tra enti di vigilanza, indirizzi di livello locale, ecc.);
- primi pronunciamenti giurisprudenziali emessi in materia.

5 V. la nota della Procura circondariale di Siena del 22.12.2016 o la nota della Procura circondariale di Pistoia del 12.05.2016.

6 Si precisa che alla data di emissione della presente circolare, non risultano emessi indirizzi da parte della Procura generale di Genova, né della Procura circondariale di Massa.

TABELLA INDIRIZZI INTERPRETATIVI E TECNICO-PROCEDURALI

1	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA		Rif. indirizzi	Note
1.a	Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06	Il meccanismo estintivo riguarda solo le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006. Sono escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse anche nei casi in cui la sanzione è individuata con rinvio a disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.	Pag. 11 Indirizzi SNPA	
1.b	Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena edittale connessa al reato	La procedura è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto. La procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, né a quelle punite con la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto. ⁷	Indirizzi Procura Gen. Fi Pag. 14 Indirizzi SNPA	NB: non applicabili precedenti indirizzi ARPAT
1.c	Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno	La procedura è applicabile alle contravvenzioni formali e sostanziali che non producono un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ed i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni (c.d. criterio finalistico). (Sul tema si vedano anche i successivi paragrafi 2 e 3)	Indirizzi Procura Gen. Fi Pag 15/26 Indirizzi SNPA	NB: non applicabili precedenti Indirizzi ARPAT
1.d	Specificità della valutazione sul prodursi di danno o pericolo di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette	Ai fini della valutazione circa l'esperibilità della procedura estintiva, è doveroso fornire una preliminare individuazione delle risorse urbanistiche e/o paesaggistiche protette nel caso possano risultare "interessate" dalle violazioni ambientali accertate. In particolare, si può presumere un "interessamento" delle relative risorse, laddove si rilevi che: a) il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientra nell'ambito di aree naturali protette (L. 394/1991 e D.M. 27.04.10) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004) ⁸ ; b) il reato ambientale, per la condotta che lo caratterizza, implica la realizzazione di interventi edilizi (v. costruzione e/o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli pubblici (autorizzativi/di verifica) di natura urbanistica o in palese contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti.	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento

7 Per una elencazione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. 152/06 e delle relative sanzioni si rinvia all'**Allegato 3** alla presente circolare.

8 Per una rassegna dei beni paesaggistici vincolati, si faccia riferimento al Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana (<http://www.lammacres.rete.toscana.it/sitbc/default.asp>)

1.d	<i>(continua)</i>	<p>In tali ipotesi, non avendo ARPAT competenze nelle suddette materie, si dovrebbe evidenziare alla Procura di riferimento, nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR), la necessità di una valutazione circa il prodursi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse.⁹</p> <p>Quanto sopra, a meno che sia palese che dal tipo di condotta accertata non derivino effetti sulle suddette risorse o questi appaiano di entità trascurabile. In quest'ultimo caso, esplicitando tale considerazione nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR), si provvederà ad applicare la procedura estintiva.¹⁰</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento
1.e	Rapporti tra procedura estintiva e sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p.	<p>Nell'ambito della procedura estintiva dei reati, nei casi previsti dall'articolo 321 C.p.p., resta sempre fermo il potere di sequestro preventivo attivabile direttamente da parte degli operatori con qualifica di UPG o dal Pubblico Ministero.</p> <p>Se tuttavia il sequestro risponde alla finalità di impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose o del pericolo concreto e attuale di conseguenze dannose derivanti dal reato, la procedura estintiva non dovrebbe essere applicata.</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento
1.f	Obbligatorietà applicazione procedura estintiva in presenza dei presupposti art. 318 bis, D.Lgs.152/06	Laddove si ritengano ricorrere i presupposti indicati dall'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, l'attivazione della procedura estintiva è da considerarsi atto dovuto, ovvero non rientra nella discrezionalità degli operatori di vigilanza scegliere se attivarla o meno.	Pag. 12 Indirizzi SNPA	
2	NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI		Rif. indirizzi	Note
2.a	Natura giuridica del verbale di prescrizioni	Il verbale di prescrizioni ha natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale.	Pag 11 Indirizzi SNPA	
2.b	Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura	Nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura (v. mancanza dei presupposti di legge o sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti), nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR) dovrà essere fornita adeguata e circostanziata motivazione.	Indirizzi Procura Gen. Fi Pag. 16 Indirizzi SNPA	

9 Sul punto, soltanto la Procura di Siena (v. Pag. 6, nota prot. n. 1530/2015) ha dato indicazione esplicita, nel senso di contattare telefonicamente la Sezione di P.G. presso la Procura - aliquota Corpo Forestale dello stato.

10 Nella modulistica di cui all'**Allegato 4** alla presente circolare, sono state riportate formule tipo per esplicitare tali considerazioni.

2.b	<i>(continua)</i>	Nelle ipotesi in cui, invece, si ritengano ricorrere i presupposti e le condizioni per attivare la procedura, i relativi motivi di fatto e di diritto potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.		
2.c	Coordinamento della procedura con obbligo di riferire la notizia di reato al PM	<p>Di norma, gli operatori di vigilanza devono inoltrare la notizia di reato (CNR) alla Procura di riferimento allegando il verbale di prescrizioni (con asseverazione) oltre agli ulteriori verbali relativi all'attività svolta (compreso il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio).</p> <p>Nei soli casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti particolarmente complessa e sia necessaria una tempistica più ampia di quella richiesta per l'inoltro della CNR, si potrà procedere, nell'ambito di quest'ultima, a dare notizia dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni, provvedendo un volta emesso il relativo verbale ad inviarne copia alla Procura.</p> <p>A seguito dell'iscrizione della CNR nel registro tenuto dalla Procura, il relativo numero sarà comunicato al personale di vigilanza. Nelle successive comunicazioni alla Procura gli operatori dovranno sempre menzionare tale riferimento.¹¹</p> <p>Sulle modalità di inoltro della CNR si veda anche il sottoparagrafo 5.2.2.</p>	<p>Indirizzi Procura Gen. Fi</p> <p>Indirizzi ARPAT</p> <p>Indirizzi Procura Gen. Fi</p>	
2.d	Finalità e contenuto della prescrizione	<p>Le prescrizioni non possono consistere in ordini di non reiterazione delle condotte illecite accertate, né possono consistere in meri ordini di eliminazione della condotta, dovendo contenere specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.</p> <p>La messa in regola con gli obblighi formali, è tuttavia un possibile contenuto delle prescrizioni (v. anche successivo punto 2.f).</p> <p>La prescrizione può consistere anche nella sola sospensione dell'attività (totale o parziale).</p>	<p>Indirizzi Procura Gen. Fi</p> <p>Pag. 17 Indirizzi SNPA</p>	
2.e	Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo	La procedura è applicabile sia ai reati a condotta esaurita (reati istantanei già perfezionatisi) che ai casi di adempimento spontaneo da parte del trasgressore prima dell'emissione della prescrizione, fatta salva comunque la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta condizione per l'attivazione della procedura.	<p>Indirizzi Procura Gen. Fi</p> <p>Pag. 17 Indirizzi SNPA</p>	

¹¹Nel caso in cui non sia stato comunicato, si consiglia di esplicitarlo, anche mediante apposita nota da aggiungere in calce ai documenti che si inviano alla Procura.

2.e	<i>(continua)</i>	In tali casi, è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater comma 2, D.Lgs. 152/06 (c.d. ammissione "ora per allora"). In queste ipotesi, non essendo impartite prescrizioni, non è necessaria alcuna asseverazione.		
2.f	Indicazioni procedurali per contravvenzioni di natura formale	L'applicabilità della procedura alle contravvenzioni di natura formale (v. mancanza autorizzazione/titolo abilitativo, mancanza comunicazioni/iscrizioni, ecc..) è preclusa, in concreto, soltanto qualora sia accertata la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali. (Sul tema si veda anche il paragrafo 3 per gli orientamenti formulati dal gruppo interagenziale sui contenuti delle prescrizioni in caso di contravvenzioni di natura formale)	Pag. 18 Indirizzi SNPA	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento
2.g	Rapporti intercorrenti tra prescrizioni ex art. 318-ter, D.Lgs. 152/06 e provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale	L'attivazione della procedura di estinzione dei reati tramite prescrizioni non sostituisce, né fa venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli enti di amministrazione attiva, né le prescrizioni dovrebbero avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi. In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi. Si tratta di percorsi diversi ed entrambi necessari avendo diversi effetti giuridici: le prescrizioni incidono sul procedimento penale in termini di estinzione dei reati, mentre i provvedimenti amministrativi dell'autorità competente producono effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (v. revoca dell'autorizzazione) Tuttavia, al fine di evitare che sulle medesime situazioni, siano prescritte misure difformi ad opera delle diverse procedure, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti. A tal fine, in occasione della trasmissione agli enti di amministrazione attiva, della Relazione di sintesi (da parte del Responsabile del Dipartimento/altra struttura competente ai controlli), in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, si dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura estintiva dei reati, riportando i contenuti delle prescrizioni impartite e la relativa tempistica di adeguamento.	Pag. 12 Indirizzi SNPA Pag. 12 Indirizzi SNPA Indirizzi ARPAT (precisazioni)	

2.g	(continua)	<p>Si dovrà altresì esplicitare che il contenuto delle prescrizioni impartite ai fini dell'estinzione dei reati è <u>da ritenersi altresì quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.</u></p> <p>Laddove la complessità di quanto accertato lo richieda, alla relazione di sintesi agli enti potrà essere allegato anche il verbale di prescrizioni (precisando, nell'invio, che si tratta di documento non ostensibile al pubblico sino al perdurare del segreto di cui all'art. 329 del C.p.p o all'ottenimento dello specifico nulla osta del Pubblico Ministero).</p> <p>Successivamente, il Responsabile del Dipartimento/altra struttura competente ai controlli, dovrà garantire, nei confronti degli stessi enti, gli opportuni flussi informativi circa l'eventuale proroga dei termini e l'adempimento delle prescrizioni da parte del trasgressore.</p> <p>Nel caso di controlli svolti da operatori ARPAT su impianti AIA statali, si rinvia a quanto precisato nel successivo punto 6.a.</p>	Indirizzi ARPAT (precisazioni)	
		<p>Nel caso in cui ARPAT partecipi al processo di asseverazione di prescrizioni emesse da altri organi di vigilanza, si suggerisce di segnalare agli stessi l'opportunità di fornire informativa alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi.</p>	Pag. 12 Indirizzi SNPA	
3	NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE	Rif. indirizzi	Note	
3.a	Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni	L'asseverazione non ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria. L'asseverazione ha una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale.	Pag. 12 Indirizzi. SNPA	
3.b	Finalità e contenuto dell'asseverazione	L'asseverazione consiste nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti: pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire; fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (in taluni casi si fa riferimento alla chiarezza e non equivocità delle prescrizioni); congruità dei tempi previsti per la	Indirizzi Procura Gen. Fi (in generale) Pag. 20 Indirizzi. SNPA (in dettaglio)	

3.b	<i>(continua)</i>	<p>regolarizzazione; presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza; oggettività e riscontrabilità; verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.</p> <p>Il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), avente per oggetto quanto sopra.</p> <p>Fatto salvo il possibile coinvolgimento di ARPAT nelle fasi antecedenti all'asseverazione, si precisa che non rientra nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'UPG che la impartisce.</p>		
3.c	Obbligatorietà o meno dell'asseverazione	<p>Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori di ARPAT con qualifica di UPG, è necessario che l'asseverazione interna (v. anche punto successivo) venga sempre rilasciata a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire un buon livello di omogeneità di comportamento degli operatori.</p>	<p>Indirizzi Procura Gen. Fi Pag. 21 Indirizzi SNPA</p>	
3.d	Modalità di asseverazione	<p>L'asseverazione può soltanto essere rilasciata o negata. Non sono ammissibili asseverazioni condizionate.</p> <p>Nel caso di mancato rilascio, le modifiche ritenute opportune potranno soltanto essere proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre nuovamente all'asseverazione.</p> <p>Ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, rientra nella facoltà del soggetto asseveratore decidere se effettuare o meno un preventivo sopralluogo e nel caso, di individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.</p> <p>Riguardo al termine massimo per il rilascio dell'asseverazione, si evidenzia una generale esigenza di celerità tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestività della regolarizzazione e prevenzione del danno).</p>	<p>Indirizzi ARPAT</p> <p>Pag. 21 Indirizzi SNPA</p> <p>Pag. 21 Indirizzi SNPA</p>	<p>Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento</p>

3.e	Soggetti preposti all'asseverazione	ARPAT, in quanto ente istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale rientra tra i soggetti che possono rilasciare asseverazioni tecniche di prescrizioni (sia emesse dai propri operatori, che da altri corpi di vigilanza).	Indirizzi Procura Gen. Fi Pag. 22 Indirizzi SNPA	
3.f	Competenza al rilascio dell'asseverazione	<p>La competenza all'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori ARPAT con qualifica di UPG che hanno accertato il reato, è da ricondurre ai Responsabili delle strutture dell'Agenzia responsabili dei vari procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi (anche laddove, nell'elaborazione delle prescrizioni, siano intervenuti contributi specialistici di altre strutture).</p> <p>Tale indirizzo, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.</p> <p>L'asseverazione delle prescrizioni emesse da personale ARPAT, dovrà essere rilasciata mediante apposita sottoscrizione del Responsabile della struttura di cui sopra, da riportare in calce alle prescrizioni.</p> <p>Per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di vigilanza con qualifica UPG, resta fermo, inoltre, un generale dovere dei Responsabili delle strutture di cui sopra, di assicurare tutte le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette.</p> <p>Nel caso in cui ARPAT riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti.</p> <p>L'asseverazione è rilasciata da parte del Responsabile della struttura dell'Agenzia responsabile per materia dei corrispondenti procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia.</p> <p>Sulle modalità di rilascio e inoltro dell'asseverazione si veda il sottoparagrafo 5.2.2</p> <p>Nei casi più complessi, laddove ai fini del rilascio dell'asseverazione si ritenga necessario lo svolgimento di un sopralluogo, si potrà proporre all'organo accertatore di provvedervi congiuntamente con operatori di entrambi gli enti ed una eventuale successiva emissione di prescrizioni a firma congiunta da parte degli stessi.</p>	Pag. 22 Indirizzi SNPA Indirizzi ARPAT (precisa zioni) Indirizzi ARPAT Indirizzi ARPAT Indirizzi ARPAT	
4	VERIFICA PRESCRIZIONI E INDICAZIONI SU AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE		Rif.	Note

PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.Lgs. 152/06 ¹²			indirizzi	
4.a	Verifica dell'adempimento delle prescrizioni e ammissione al pagamento	<p>La verifica dell'adempimento delle prescrizioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 318-quater, D.lgs. 152/06 entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle stesse, così come la successiva ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 (in caso di esito positivo delle verifiche), nonché le ulteriori verifiche e comunicazioni da effettuarsi nei confronti della Procura, rappresentano adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).</p> <p>Di norma, le suddette attività devono essere condotte dai medesimi operatori di vigilanza che hanno emesso le prescrizioni. Tuttavia, nel caso in cui per ragioni di servizio ciò non possa essere garantito, il responsabile della struttura provvede ad incaricare altro personale con qualifica di UPG dello svolgimento di tali attività e dei conseguenti adempimenti nei confronti della Procura.</p>	Indirizzi ARPAT	
4.b	Indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria	<p>In assenza di indicazioni normative in merito all'incasso della sanzione pecuniaria, in via provvisoria e in attesa di specifici indirizzi nazionali, la stessa dovrà essere versata ad ARPAT.</p> <p>E' tuttavia essenziale che le entrate in oggetto siano contabilizzate in modo separato rispetto alle entrate proprie dell'ente, in vista di poter agevolmente riversare le somme, una volta che saranno individuati gli enti destinatari delle stesse.</p>	Pag. 25 Indirizzi SNPA	
4.c	Ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di concorso di più autori al reato	<p>Nel caso di concorso di più autori ad un medesimo reato, una volta accertato sul piano fattuale l'ottemperanza delle prescrizioni anche da parte di uno solo di essi (posto che gli adempimenti impartiti si riferiscano alla medesima situazione), si dovrà provvedere a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria (per intero) a ciascuno dei contravventori al fine di regolarizzare il procedimento estintivo del reato a proprio carico.</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento

¹² Per l'individuazione della sanzione da applicare per l'estinzione delle singole contravvenzioni, si rinvia all'**Allegato .3** "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06".

4.d	Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria	<p>Il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere considerato di natura perentoria. Ne discende che il pagamento della sanzione pecuniaria non è rateizzabile.</p> <p>Il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento.</p>	Pag. 18 Indirizzi SNPA	
4.e	Rapporto tra sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, D.Lgs. 152/06 e oneri di cui all'art. 18, co. 2, LR 30/2009	<p>Il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione di cui all'art. 318-quater, D.lgs. 152/06, avviene su richiesta dell'organo accertatore una volta verificato l'adempimento delle prescrizioni. Il pagamento è condizione indispensabile per l'estinzione del reato.</p> <p>Gli oneri previsti dall'art. 18, co. 2, LR 30/09, sono invece posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti o delle attività, da parte della Regione o degli altri enti competenti, su proposta di ARPAT, qualora a seguito dell'accertamento di un'irregolarità, vengano impartite ordinanze od altri atti di natura amministrativa e si renda necessario provvedere ad un successivo controllo. In questo caso, si tratta di oneri economici fissati sulla base del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT (decreto DG. n. 106/2013) ed incamerati dall'Agenzia a titolo proprio, a copertura dei costi delle attività svolte su richiesta degli enti. La verifica sull'avvenuto pagamento rileva soltanto ai fini interni ARPAT.</p> <p>Per quanto sopra, le due procedure hanno presupposti e finalità diverse e pertanto non si escludono a vicenda. Nella relazione di sintesi che ARPAT invia agli enti competenti, ricorrendone i presupposti, dovrà infatti continuare a trovare menzione la stima del costo degli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia secondo le disposizioni della Circolare del Direttore generale n. 9 del 22.07.2013.</p>	Indirizzi ARPAT	
5	REGIME TRANSITORIO		Rif. indirizzi	Note
5.a	Disciplina transitoria	La procedura si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge (29.05.15); ove la data di commissione del reato non sia accertata deve tenersi come riferimento temporale la data di accertamento del fatto.	Indirizzi Procura Gen. Fi	NB: non applicabili precedenti indirizzi ARPAT, né indirizzi SNPA per diversa lettura Proc. Gen. FI

6	ALTRE INDICAZIONI		Rif. indirizzi	Note
6.a	Gestione procedura estintiva in caso di controlli svolti da operatori ARPAT su impianti AIA statali	<p>Secondo quanto riportato nella convenzione in materia di controlli su impianti AIA statali sottoscritta tra ISPRA ed ARPAT (sulla base dello schema quadro approvato dal Consiglio Federale con Deliberazione n. 55 del del 15.07.2015), nel caso vengano accertate violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori delle ARPA con qualifica di UPG facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono direttamente ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06 previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agenzia stessa.</p> <p>Al fine di promuovere il necessario coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e gli eventuali provvedimenti di competenza del MATTM, nella relazione sugli esiti del controllo che ARPAT redige ed invia ad ISPRA, è necessario inserire anche apposita informativa circa l'attivazione della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, descrivendo il contenuto delle prescrizioni e la relativa tempistica e precisando che tali elementi devono essere segnalati al MATTM anche ai fini della proposta di provvedimenti di natura amministrativa.</p> <p>Laddove la complessità di quanto accertato lo richieda, alla relazione potrà essere allegato anche il verbale di prescrizioni (precisando, nell'invio, che si tratta di documento non ostensibile al pubblico sino al perdurare del segreto di cui all'art. 329 del C.p.p o all'ottenimento dello specifico nulla osta del Pubblico Ministero).</p>	Convenzione ISPRA/ARPAT Indirizzi ARPAT (precisazioni)	
6.b	Gestione richieste di accesso ai documenti relativi al procedimento estintivo dei reati	<p>I documenti relativi alla procedura, costituendo atti di polizia giudiziaria, risultano soggetti al segreto di cui all'art. 329 del C.p.p.</p> <p>Nell'eventualità di richieste di accesso del pubblico, sino al perdurare del segreto in oggetto, le stesse dovranno essere respinte, con l'indicazione che l'istante dovrà richiedere lo specifico nulla osta alla Procura competente.¹³</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento

13 Da sottolineare che, nonostante il procedimento penale venga sospeso ai sensi dell'art. 318-sexies, è comunque pendente, tanto che il Pubblico Ministero può compiere gli atti urgenti di indagine preliminare previsti dal comma 3 del medesimo articolo. 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335. Si sottolinea, invece, che il segreto penale non è preclusivo della comunicazione del contenuto delle prescrizioni alle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi alle quali ARPAT fornisce specifica informazione ai fini del coordinamento dei contenuti di eventuali provvedimenti di loro competenza.

2. CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

Per un ausilio alla distinzione tra reati che producono effetti sull'ambiente eliminabili tramite prescrizioni e reati che invece producono danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno, per i quali, ai sensi dell'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, la procedura non è applicabile, si rinvia ai "Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati", riportati nell'**Allegato 1**) alla presente circolare.

Si tratta di criteri orientativi individuati per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e l'art. 452 bis C.p. (inquinamento ambientale) introdotto dalla L. 68/15. Tali criteri, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offrono un primo quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni presenti nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dal gruppo di lavoro interagenziale ad integrazione delle prime. Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

In attuazione dei suddetti criteri orientativi, per le fattispecie di reato per le quali sono state formulate dal gruppo di lavoro interagenziale specifiche prescrizioni tipo (v. paragrafo successivo), sono altresì emerse le seguenti casistiche generali:

1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2);

2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine lo "svolgimento di indagini analitiche sul suolo ai fini di attestarne la non contaminazione"¹⁴

3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269, c.2) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29-quattordicesimo, comma 3), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (v. definizioni contenute nell'**Allegato 1** alla circolare).

Si ricorda, inoltre, che nei casi particolarmente complessi e problematici, in cui la valutazione circa la sussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno non può essere definita sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nell'ispezione o a disposizione degli operatori, in quanto già detenuti da ARPAT, la modulistica allegata alla presente circolare (v. mod. A.0, **Allegato 4**) consente di provvedere all'inoltro della CNR alla Procura di riferimento, segnalando tale circostanza.

Si precisa, infine, che i suddetti criteri ed indicazioni, per espressa previsione della Delib. CF n. 82/16, rappresentano un primo contributo da sviluppare ulteriormente e declinare nella casistica concreta. Per questo e per monitorare l'andamento delle prime pronunce giurisprudenziali sui

¹⁴ Questa soluzione è da riferirsi a quelle casistiche in cui, per le circostanze del caso, si può ritenere che al reato commesso consegua una compromissione "non significativa" dell'ambiente (v. definizioni **Allegato 1** alla circolare). Da sottolineare, infatti, che le suddette indicazioni sono da escludere ogniqualvolta risulti evidenza di uno sversamento di liquidi al suolo (elemento da cui si può presumere se non un danno, quantomeno un pericolo concreto e attuale di danno (v. definizioni **Allegato 1** alla circolare).

principali aspetti problematici della procedura estintiva dei reati, è stato rinnovato il mandato al gruppo di lavoro interagenziale.

Considerando che la valutazione degli effetti dei reati ambientali rappresenta l'aspetto più problematico dell'intera procedura, in vista di una declinazione dei criteri e delle indicazioni di cui sopra su casi pratici, la Direzione tecnica di ARPAT svilupperà inoltre occasioni per un quanto più ampio confronto con i propri operatori.

3. INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL CASO DI CONTRAVVENZIONI DI NATURA FORMALE

Nella tabella riportata a seguire è indicato l'orientamento individuato dal gruppo di lavoro interagenziale come quello più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie di contravvenzioni di natura formale: o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318 ter comma 3 (qualora l'attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa) e/o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

CASISTICA REATI FORMALI	CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI
1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione delle attività (totale)
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)
4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni / iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale), per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)

Sulla base delle diverse situazioni rappresentate nella tabella riportata sopra, si possono evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:

1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo "sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione....". I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);
2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo "presentare la comunicazione/dichiarazione ". In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
 - a) la prima avente ad oggetto la presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
 - b) la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

D'altra parte la previsione di un termine per la regolarizzazione che, unanimemente nei pronunciamenti raccolti, si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione sine die. Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.

4. PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DEI PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

Nell'**Allegato 2** alla presente circolare si riporta un estratto¹⁵ delle tabelle contenute nel documento di indirizzo del SNPA che riportano le prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento, con i relativi tempi di adeguamento suggeriti.

Le prescrizioni-tipo rappresentano orientamenti tecnico-operativi individuati in via generale per le singole fattispecie di reato. Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come

¹⁵ La versione originale delle tabelle contenuta nel documento di indirizzi del SNPA include tutte le casistiche di reati di più frequente accertamento, a prescindere dalla tipologia della pena prevista. Nella presente circolare se ne riporta invece un estratto contenente le sole tipologie di reato a cui la procedura risulta applicabile (solo ammenda oppure ammenda o arresto) coerentemente agli indirizzi maggioritari, confermati anche dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

5. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

A seguire, vengono riportate ulteriori indicazioni di natura operativa che gli operatori devono seguire per una corretta gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06:

5.1. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE REGISTRAZIONI RANA E PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI

Ai fini delle registrazioni RANA, nel campo "*motivo*" dei task, è presente la voce "Verifica prescrizioni ex L.68/2015" da utilizzare per le attività in campo, insieme alla riga n°137 della Carta dei servizi e delle attività di ARPAT.

Per la gestione documentale (FREEDOCS) degli atti e delle comunicazioni prodotte nell'ambito della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, si forniscono, a seguire, specifiche indicazioni sulla fascicolazione. Si rinvia inoltre all'**Allegato 5** alla presente circolare per le indicazioni sulle tipologie documentarie da utilizzare nonché per le modalità di sottoscrizione e di invio della documentazione.

a) Prescrizioni emesse da ARPAT:

Il verbale di prescrizioni che avvia la procedura deve avere una doppia fascicolazione:

1. nel sottofascicolo del controllo (di cui costituisce l'esito);
2. nel sottofascicolo della verifica prescrizioni (di cui costituisce l'avvio).

Per questo secondo sottofascicolo, deve essere utilizzata la tipologia di procedimento "ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - VERIFICA PRESCRIZIONI" a cui corrisponde la riga della Carta dei Servizi "137-c: Verifica prescrizioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006" (senza durata massima).

I due sottofascicoli del controllo e della verifica prescrizioni dovranno essere fra loro collegati.

b) Asseverazione su prescrizioni NON emesse da ARPAT

In questi casi, si dovrà creare un nuovo sottofascicolo con la tipologia di procedimento "ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - ASSEVERAZIONI (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT)" a cui corrisponde la riga della Carta dei Servizi "137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 (su prescrizioni non di ARPAT)" (senza durata massima).

5.2. INDICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE E L'INVIO DEGLI ATTI

5.2.1 ATTI SOGGETTI A NOTIFICAZIONE

Alcuni degli atti relativi alla procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 devono essere notificati al/ai trasgressore/i nel rispetto delle modalità previste dal Titolo V del del Codice di procedura penale e delle vigenti norme in materia di notificazioni e comunicazioni penali telematiche (v. Artt. 2, co. 6 e 48 D.Lgs. 82/2005 e art. 16, co. 4 D.L 179/2012).

In particolare, sono soggetti a notificazione i seguenti atti:

- a) verbale di prescrizioni (v. Mod. B.0) ;
- b) comunicazione di proroga del termine impartito per l'adempimento delle prescrizioni (v. Mod. B.1);
- c) ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per ottemperanza (v. Mod. B.2);
- d) verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima (v. Mod. C.0);

e) il verbale di ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per reato esaurito (v. Mod. C.0-bis).

Le modalità con cui possono essere effettuate le notificazioni sono le seguenti:

1. *notificazione tramite consegna personale*: (v. Art. 157 C.p.p) consiste nella consegna di copia cartacea degli atti nelle mani del destinatario o delle altre persone indicate dall'articolo 157 C.p.p, ovvero dell'eventuale domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 C.p.p;
2. *notificazione tramite servizio postale*: (v. Art. 170 C.p.p. e L. 890/1982) consiste nella consegna di copia cartacea degli atti al destinatario ovvero all'eventuale domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 C.p.p, tramite intervento dell'ufficio postale;
3. *notificazione tramite PEC*: (v. Art. 16-ter, D.L. 179/12 e Art. 161 C.p.p) consiste nell'invio degli atti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del difensore/domiciliatario individuato ai sensi dell'art. 161 C.p.p e risultante da pubblici elenchi o da elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero all'indirizzo PEC del destinatario dell'atto se professionista dotato di PEC pubblica.

Le modalità di notifica utilizzate dovranno sempre essere descritte nell'apposita "Relata di notificazione" da riportare in calce agli atti di cui sopra. In particolare nella relata dovranno sempre essere indicati:

1. generalità del/dei soggetto/i notificatore/i (nome, cognome, qualifica ed ente di appartenenza);
2. generalità dei soggetti destinatari della notifica e (se diverse) delle persone a cui viene consegnato/inviato il documento. Inoltre:
 - a) in caso di notificazione tramite consegna personale, deve essere indicato l'indirizzo presso cui viene effettuata la notificazione;
 - b) in caso di notificazione tramite servizio postale, devono essere indicati l'indirizzo fisico a cui è inviato l'atto e l'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione;
 - c) in caso di notificazione a mezzo PEC, devono essere indicati l'indirizzo elettronico a cui è inviato l'atto, il pubblico elenco da cui risulta e gli estremi del verbale di dichiarazione/elezione di domicilio in cui è stato indicato.

Di seguito, si forniscono le indicazioni di dettaglio da seguire a seconda della modalità di notificazione utilizzata:

a) Notificazione tramite consegna personale

Ai sensi dell'art. 157 C.p.p., fatta salva la dichiarazione o l'elezione di domicilio, la prima notificazione di atti di natura penale è eseguita mediante consegna di copia dell'atto nelle mani del destinatario (persona fisica). Se tale consegna non è possibile, ai sensi del medesimo articolo, la stessa può essere eseguita nella casa di abitazione o nel luogo dove il soggetto esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora i suddetti luoghi non siano conosciuti, la notifica è eseguita nel luogo dove il soggetto ha temporanea dimora o recapito, tramite consegna a una delle predette persone. La copia non può comunque essere consegnata a persone minori di 14 anni o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

Nel caso il documento venga consegnato al portiere o a chi ne fa le veci, questi deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato. Dell'avvenuta notificazione deve essere data notizia al destinatario tramite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questa ipotesi, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

In ogni caso, se la notificazione non avviene nelle mani proprie del destinatario, se ne deve dare atto nella relata di notifica in calce al documento e lo stesso deve essere inserito in una busta sigillata. Su tale busta deve essere riportato il numero di protocollo del verbale, ma non devono essere apposti altri segni o indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'atto.

Se le persone di cui sopra mancano, o si rifiutano, o non sono idonee a ricevere il documento, si deve procedere nuovamente alla ricerca del soggetto destinatario, tornando sui luoghi sopra menzionati. Se neppure in tal modo è possibile effettuare la notificazione, il documento deve essere depositato nella casa del comune dove il soggetto destinatario ha l'abitazione o in mancanza di questa, del comune dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 157 C.p.p.

La notificazione personale deve essere effettuata tramite la consegna di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale dell'atto. Per ottenere una copia cartacea conforme all'originale digitale è necessario procedere come indicato al paragrafo 3.4 del Disciplinare sulle modalità di produzione delle copie di atti e documenti amministrativi, approvato con Decreto DG n.133/2014. Nel caso siano presenti degli allegati, questi potranno essere consegnati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo, anche tramite l'apposizione della specifica etichetta.

In caso di notificazione tramite consegna personale al destinatario o alle altre persone di cui sopra, la relata di notifica deve essere redatta al momento della consegna con l'indicazione del soggetto al quale è consegnata la copia nonché il luogo della consegna. Se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, devono essere indicate le ricerche effettuate e i motivi della mancata consegna al destinatario, nonché le generalità del consegnatario, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da esso svolte.

L'atto completo di relata di notificazione compilata e firmata (dal notificatore e dal ricevente), costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale (sia in originale cartaceo, che in copia per immagine nel fascicolo elettronico), senza ulteriore protocollazione.

Le indicazioni di cui sopra, si applicano anche al caso di consegna personale all'eventuale difensore/domiciliatario indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio.

b) Notificazione tramite servizio postale

Ai sensi dell'art. 170 C.p.p. le notificazioni possono essere eseguite anche tramite gli uffici postali. In questo caso, al soggetto notificatore compete solo la predisposizione della relata di notifica con la menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce il documento e la predisposizione degli atti in busta chiusa per l'invio con plico raccomandato per atti giudiziari, con avviso di ricevimento.

La ricezione dell'avviso di ricevimento costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi tale documento dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale (sia in originale cartaceo, che in copia per immagine nel fascicolo elettronico), senza ulteriore protocollazione.

La notificazione tramite il servizio postale deve essere effettuata tramite l'invio di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale dell'atto, per ottenere la quale è necessario procedere come indicato al paragrafo 3.4 del Disciplinare sulle modalità di produzione delle copie di atti e documenti amministrativi, approvato con Decreto DG n.133/2014. Nel caso siano presenti degli allegati, questi potranno essere inviati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo, anche tramite l'apposizione della specifica etichetta.

Nel caso in cui la notificazione avvenga tramite il servizio postale, non è prevista l'imputazione al trasgressore delle spese di notificazione (a differenza di quanto avviene nella notificazione di verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi).

c) Notificazione tramite PEC

Ai sensi di una lettura coordinata delle norme vigenti (Art. 161 C.p.p, Art. 16-ter, D.L. 179/12 e Artt. 2, co. 6 e 48 D.Lgs. 82/2005), la notificazione tramite PEC può essere effettuata soltanto nei seguenti casi:

1. il trasgressore destinatario dell'atto abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 C.p.p., presso un difensore: in questa ipotesi la notificazione sarà effettuata all'indirizzo PEC del professionista indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;
2. il trasgressore abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 C.p.p., presso altro domiciliatario ed abbia indicato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, l'indirizzo PEC dello stesso;
3. il trasgressore abbia dichiarato domicilio, ai sensi dell'art. 161 C.p.p., presso l'azienda ed abbia indicato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, l'indirizzo PEC della stessa;
4. qualora il trasgressore sia un professionista iscritto a un albo/elenco istituito per legge ed abbia dichiarato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, la propria PEC.

In ogni caso, per essere valida ai sensi delle norme vigenti, la notificazione tramite PEC deve essere effettuata soltanto ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi o comunque da elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni sono costituiti da:

- a) il Registro delle imprese (art.16 co.6 DL 185/2008 convertito con L. n. 2/2009);¹⁶
- b) l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti INI-PEC istituito ai sensi dell'art. 6-bis D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD);¹⁷
- c) il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (consultazione riservata ai soggetti accreditati);
- d) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal cittadino quale suo domicilio digitale (art.3-bis CAD).¹⁸

Per quanto sopra, al fine di garantire la validità della notificazione, è sempre necessario verificare che gli indirizzi PEC dichiarati o che si intendono utilizzare per la notificazione, siano presenti nei suddetti pubblici elenchi.

La notifica a mezzo PEC risulta perfezionata nel momento in cui il gestore di posta certificata rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno preso visione del messaggio), come attestato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC. Tale ricevuta, insieme all'adeguata compilazione della relata di consegna (con l'indicazione dell'indirizzo elettronico a cui è inviato l'atto, il pubblico elenco da cui risulta e gli estremi dell'eventuale verbale di dichiarazione/elezione di domicilio in cui è stato indicato) costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

In caso di mancato perfezionamento della notifica tramite PEC, si dovrà procedere come segue:

- se la casella del destinatario non risulta valida e attiva, è necessario anzitutto verificarne la correttezza sull'INI-PEC all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>;
- se risulta satura, è necessario contattare il titolare per sollecitarne la riattivazione.

¹⁶ Consultabile tramite il servizio Telemaco di Infocamere

¹⁷ Consultabile all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>

¹⁸ Al momento di emissione della presente Circolare, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR è in fase di costituzione e non risulta emanato il decreto ministeriale che dovrà definire "le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti".

A seguito di quanto sopra, potranno essere effettuati ulteriori tentativi di notifica. Nel caso in cui anche questi ultimi non abbiano esito positivo, si procederà a rinotifica dell'atto a mezzo del servizio postale o tramite consegna personale. In queste ipotesi, è necessario produrre una nuova relata di notifica in cui dovranno essere indicate le motivazioni che hanno causato il mancato perfezionamento della notifica via PEC e le nuove modalità di notificazione. Tale relata andrà a costituire quindi un documento a sé stante, prodotto in originale informatico, firmato digitalmente da chi effettua la notifica e protocollato in uscita nel giorno di notificazione. Il documento (cartaceo) da notificare sarà in questo caso composto dall'atto da notificare in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale (con eventuali allegati in copia cartacea semplice) più la nuova relata di notifica, anch'essa in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale.

5.2.2 ALTRI ATTI

Per l'invio degli ulteriori atti e comunicazioni connessi alla procedura di estinzione dei reati, non compresi nell'elenco di cui al sottoparagrafo 5.2.1, si rinvia a quanto riportato nell'**Allegato 5** "Indicazioni per la gestione documentale, la sottoscrizione e l'invio della documentazione".

In particolare:

1. **l'invio delle comunicazioni di notizia di reato (CNR)** alle Procure di riferimento, potrà legittimamente avvenire tramite PEC stante il dettato dell'art. 108-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale, ai sensi del quale la trasmissione per via telematica della CNR tiene luogo dell'invio della comunicazione cartacea. Restano tuttavia ferme le diverse specifiche modalità indicate espressamente dalle singole Procure di riferimento in aggiunta all'invio tramite PEC. Da sottolineare, inoltre, che alcune Procure (V. Livorno) hanno messo a disposizione un portale per la registrazione delle CNR che, pur agevolando l'ottenimento del numero di registrazione delle stesse (da riportare nella successiva corrispondenza), non esime tuttavia dall'obbligo di invio della CNR. Infine, l'invio alle Procure delle ulteriori comunicazioni relative al procedimento estintivo dei reati,¹⁹ potrà essere effettuato tramite PEC;
2. per quanto concerne **l'invio del verbale di prescrizioni e delle ulteriori comunicazioni al rappresentante legale della ditta** nel caso sia diverso dal contravventore, si precisa che questo potrà avvenire direttamente tramite invio alla PEC aziendale, senza particolari preventive formalità (v. dichiarazione/elezione di domicilio). In tal caso, l'invio viene effettuato per mera conoscenza e non ne discende alcuno specifico obbligo per il rappresentante legale (neppure a livello di solidarietà per il pagamento della sanzione minima). Diverso è il caso in cui il rappresentante legale coincida con il trasgressore, oppure sia individuato quale soggetto in concorso di reato. In questo caso infatti, l'invio del verbale di prescrizioni e di ogni altro atto ricadente nella tipologia di cui al sottoparagrafo 5.2.1 dovrà avvenire secondo le modalità ivi descritte per la notificazione degli atti al trasgressore;
3. **ogni ulteriore comunicazione rivolta al/ai trasgressore/i** diversa da quelle indicate nel sottoparagrafo 5.2.1, avendo scopo meramente informativo, potrà essere effettuata senza alcuna specifica formalità;²⁰
4. per le **asseverazioni di prescrizioni emesse da altri organi di Polizia giudiziaria**, laddove si utilizzi il modello D.0 di cui all'Allegato alla circolare, si potrà procedere all'invio tramite PEC istituzionale. Invece, nel caso in cui, il verbale di prescrizioni da asseverare, sia consegnato o

19 V. per es. le comunicazioni di proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni o le comunicazioni sull'ottemperanza alle prescrizioni e relativo pagamento della sanzione pecuniaria.

20 Per es. la comunicazione di non ottemperanza delle prescrizioni rivolta alla Procura deve essere inviata per conoscenza anche al trasgressore ed al rappresentante legale della ditta (se diverso dal primo). Ugualmente, pur non essendo previsto per legge, anche nel caso di ottemperanza, la comunicazione alla Procura può essere inviata per conoscenza anche al trasgressore ed al rappresentante legale della ditta.

inviato ad ARPAT in originale cartaceo (da protocollare in ingresso), si potrà procedere all'apposizione del visto per asseverazione direttamente sul verbale originale. In questo caso, si dovrà predisporre una lettera di trasmissione firmata digitalmente a cui si dovrà allegare la scansione del verbale controfirmato da protocollare in uscita. L'originale del verbale controfirmato per asseverazione e la copia cartacea semplice della lettera di trasmissione (su cui andrà riportata la segnatura di protocollo, anche mediante l'apposizione della specifica etichetta) saranno inviate via posta ordinaria o consegnate a mano;

5. infine, per quanto riguarda l'invio di **comunicazioni agli Enti competenti in via amministrativa** nelle materie a cui le contravvenzioni oggetto di procedura estintiva si riferiscono, si dovrà procedere, come di consueto nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, all'invio tramite PEC istituzionale.

5.3 INDICAZIONI PER LA FASE DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA E PER LE RELATIVE VERIFICHE E COMUNICAZIONI ALLA PROCURA

Ai sensi dell'art. 318-quater, co. 1, D.Lgs. 152/06, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comprensiva dell'eventuale proroga). Tale verifica dovrà essere sempre eseguita tramite sopralluogo, anche nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto ad effettuare comunicazione di avvenuto adempimento. A tal fine, si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine per l'adempimento delle prescrizioni coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica del verbale di prescrizioni (v. più ampiamente sottoparagrafo 5.2.1).

Quando risulti l'adempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Nel caso, invece, risulti l'inadempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore dovrà darne comunicazione alla Procura e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle prescrizioni.

Nel caso di reati a condotta esaurita/adempimento spontaneo da parte del trasgressore (v. par. 1, punto 2.e), si provvederà direttamente all'ammissione al pagamento.

Come precisato nel precedente par. 1, punto 4.b, in attesa di diverse indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere provvisoriamente incamerate da ARPAT. A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento tramite bonifico bancario e dovrà essergli richiesto di inviare ad ARPAT copia della quietanza di pagamento (indicazioni già inserite nella modulistica allegata alla presente circolare).

Ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura (da effettuarsi entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione), si dovrà provvedere come di seguito indicato:

- a) gli operatori di vigilanza con qualifica di UPG che gestiscono la fase di verifica delle prescrizioni, dovranno inoltrare al Settore bilancio e contabilità di ARPAT apposita richiesta di verifica di avvenuto pagamento (anche qualora il contravventore abbia provveduto alla trasmissione della quietanza di pagamento).

Tale richiesta potrà essere inviata tramite mail alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it fornendo i seguenti riferimenti:

- Cognome, nome e Codice Fiscale del contravventore;

- numero e data del Verbale di prescrizioni (oppure del Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima / Verbale di ammissione a pagamento della sanzione minima per reato esaurito);
- Dipartimento o altra struttura ARPAT di appartenenza degli operatori emittenti il verbale;
- b) il Settore Bilancio e contabilità, entro 3 giorni lavorativi, effettuerà le necessarie verifiche e rilascerà apposita attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento della somma (utilizzando il modulo E.0 allegato alla presente circolare). Tale documento dovrà essere successivamente smistato via freedocs agli operatori di vigilanza con qualifica di UPG che hanno formulato la richiesta;
- c) entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, il suddetto personale di vigilanza dovrà comunicare gli esiti delle verifiche circa l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della sanzione in sede amministrativa alla Procura di riferimento, allegando l'attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento e l'eventuale quietanza di pagamento inviata dal trasgressore.
- d) nella suddetta comunicazione alla Procura, si ricorda che dovrà essere sempre specificato se il versamento della sanzione pecuniaria è stato effettuato o meno nel termine perentorio dei 30 giorni dalla notificazione dell'ammissione al pagamento. A tal fine, si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica (v. più ampiamente sottoparagrafo 5.2.1).

In considerazione della rilevanza delle disposizioni di cui sopra, si pregano i Responsabili delle strutture in indirizzo di voler trasmettere la presente circolare a tutto il personale interessato, non già ricompreso in indirizzo.

Infine, in vista di garantire il costante aggiornamento della banca dati "Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente", si pregano i Responsabili delle strutture in indirizzo di voler segnalare alla Direzione tecnica tutti i documenti/comunicazioni/sentenze di cui vengano a conoscenza relativi all'applicazione della procedura estintiva dei reati ed delle ulteriori disposizioni della L. 68/2015, emessi dagli organi giurisdizionali o da altri enti pubblici.

Il Direttore Tecnico
(Ing. *Marcello Mossa Verre*)*

ALLEGATI:

- 1) Tabella "Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati"
- 2) Tabelle "Prescrizioni tipo"
- 3) Tabella ricognitiva dei reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 e relative sanzioni
- 4) Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006
- 5) Indicazioni per la gestione documentale, la sottoscrizione e l'invio della documentazione
- 6) Scheda riepilogativa della procedura estintiva dei reati ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006
- 7) Elenco Riferimenti normativi citati nella circolare

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale

Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

Definizioni	
1)	Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2. co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)
2)	Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06)
3)	Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato.
4)	Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6)	Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, CP)
7)	Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

TABELLE PRESCRIZIONI TIPO

1. RIFIUTI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
RIFIUTI	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 2 per rifiuti non pericolosi (con rinvio al comma 1, lett a): arresto o ammenda	a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso 152 (art.192 comma3)
			b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata		Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
			c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento		
			d) Ripristino dello stato dei luoghi		
			e) In seguito alla rimozione del rifiuto, svolgimento di indagini analitiche sul suolo ai fini dell'attestazione di non contaminazione		Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo, risulterebbe preclusa l'estinzione del reato per non ottemperanza alla prescrizione.
art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	---	---	---	---	Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318-bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art.256 comma 4 per rifiuti non pericolosi (con rinvio al comma 1, lett. a): arresto o ammenda	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore		

RIFIUTI	(Continua)		b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	24-48 ore	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
			C) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda	L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente. Dall'altra parte anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema. Conseguentemente si ritiene che la violazione si prescriva mediante sospensione delle attività esercite	immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)	

2. SCARICHI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e ottenimento dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, più fissazione di termini congrui con tempi PA titolare procedimento per ottenimento autorizzazione</p>	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificata: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e ottenimento dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg; più fissazione di termini congrui con tempi PA titolare procedimento per ottenimento autorizzazione</p>	
	art. 113 comma 3 - Convogliamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda	Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque	immediata	

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
EMISSIONI IN ATMOSFERA	art. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: visto che è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, prescrivibile con sospensione delle attività</p> <p>b) nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercitata in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e ottenimento del rinnovo</p> <p>c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC e ottenimento dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg; più fissazione di termini congrui con tempi PA titolare procedimento per ottenimento rinnovo</p> <p>c) Interruzione/sospensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg; più fissazione di termini congrui con tempi PA titolare procedimento per ottenimento autorizzazione</p>	
	art. 272 - Mancata comunicazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente	entro 48 ore	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione	art. 279 comma 2 - arresto o ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	

	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art. 279 comma 2 arresto o ammenda	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. adeguamento punti di prelievo, ...)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	art. 269 comma 3 e 272 comma 1 - Mancata comunicazione di messa in esercizio	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio della comunicazione (nel caso la verifica sia eseguita tra la messa in esercizio e la messa a regime)	immediata	Se verificata dopo la messa a regime, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
	art. 269 comma 6 - Mancata comunicazione risultati analitici a seguito della messa a regime dell'impianto	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio risultati analitici	immediata	Qualora mancassero i risultati delle analisi, si ricade nel caso della violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

4. AIA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordicesima comma 1: Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi	Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore (p.es. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute, sino all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione mancante.	immediata	Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione in quanto si tratta di esercizio abusivo la violazione è prescrivibile con sospensione dell'attività.
	Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestioni rifiuti	29-quattordicesima comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata. Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione	29 quattordicesima comma 5 - arresto o ammenda	Riportare le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p. es. riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc) sino all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione mancante	immediata	Nel caso di modifiche comportanti sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto

Tabella ricognitiva dei reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 e relative sanzioni

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 1	Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	da 2.500 euro a 26.000 euro	o	fino ad un anno	6.500 euro	
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 1	Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	da 5.000 euro a 52.000 euro	e	da sei mesi a due anni		
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 5	Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	da 2500 a 26000 euro	o	fino ad un anno	6500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesima comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	da 1500 a 10000 euro	o	da due mesi a due anni	2500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 2	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza	da 5000 euro a 52000 euro	e	da tre mesi a tre anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. a)	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima comma 1, chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. b)	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima comma 1, chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti pericolosi	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni		ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (Ndr: caso di rifiuti NON PERICOLOSI, comma1, lett. a))	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (Ndr: caso di RIFIUTI PERICOLOSI, comma 1, lett. b)	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni		ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni		ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 5200 a 52000 euro	e	da uno a tre anni		ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 5	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo	da 10000 a 50000 euro	e	da uno a due anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 2	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	da 10000 a 30000 euro	e	da sei mesi ad un anno		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 7	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecimo, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1	da 5000 a 30000 euro	e	fino a 3 mesi		
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8	da 258 a 1032 euro	o	da due mesi a due anni	258 euro	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note	
CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL' AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'AC O DA UN PROVVEDIMENTO DELL'AC O A PRESCRIZIONI REGIONALI	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 3	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	da 5000 euro a 26000 euro			6500 euro		
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.	da 5000 euro a 26000 euro	e	fino a due anni			
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 10	Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4 (Ndr: acque dolci idonee alla vita dei pesci) ovvero dell'articolo 85, comma 2, (Ndr: accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)	da 1500 a 15000 euro				3750 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 12	Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2 (Ndr: accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi), dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87 (Ndr: acque destinate alla vita dei molluschi), oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3	da 4000 a 40000 euro	o	fino a due anni		10000 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	art 256, co, 4	"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà" nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	Vedi commi 1, 2 e 3 art. 256					
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 11	Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1	da 3000 a 30000 euro				7500 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITÀ	279, comma 2	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno		258 euro	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note	
CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'AC O DA UN PROVVEDIMENTO DELL'AC O A PRESCRIZIONI REGIONALI	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	art. 271, comma 18	Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione...; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 3	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni				fino a 2 anni		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 4	Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 (Ndr: Controllo degli scarichi di sostanze pericolose) e' punito con la pena di cui al comma 3.				fino a 2 anni		

SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1	da 3000 a 30000 euro	e	fino a due anni		ART 137, COMMA 6: Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5	da 6000 a 120000 euro	e	da sei mesi a tre anni		ART 137, COMMA 6: Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undicesimo	da 10000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4)	da 10000 a 40000 euro	e	da uno a due anni		
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 5	Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa				fino ad un anno	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI PROVOCA INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO E NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	da 2600 a 26000 euro	o	da sei mesi ad un anno	6500 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 2	Se l'inquinamento di cui al comma 1 e' provocato da sostanze pericolose	da 5200 a 52000 euro	e	da un anno a due anni		

NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 3000 a 30000 euro	o	da tre mesi ad un anno	7500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3 (Ndr: <i>trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane</i>), o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi	da 3000 a 30000 euro	e	da sei mesi a due anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242	da 1000 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 4	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6,	fino a 1032 euro	o	fino a 6 mesi	258 euro	

CHI EFFETTUI ATTIVITA AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, oppure INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE AC O CERTIFICAZIONI)	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro	o	fino ad un anno	2500 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) (Ndr: <i>rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</i>)	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno	6500 euro	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI EFFETTUI ATTIVITA AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, oppure INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE AC O CERTIFICAZIONI)	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 4	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10	da 10000 a 25000 euro	e	fino ad un anno		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 5	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti	da 5000 a 30000 euro	e	fino a nove mesi		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	259, comma 1	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi	da 1550 a 26000 euro	e	fino a due anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 3	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies	da 10000 a 30000 euro	e	fino ad un anno		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 6	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	da 10000 a 30000 euro	e	fino a 6 mesi		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 9	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con	da 5000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 10	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, co. 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, co. 8, e all'articolo 237-octies, co. 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento	da 3000 a 25000 euro	o	fino ad un anno	6250 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 6	Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro	
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	296 comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4,chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto	da 258 a 1032 euro	o	fino a due anni	258 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI	296 comma 3	In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta	fino a 1032 euro	o	fino ad un anno	258 euro		

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
CHI EFFETTUI ATTIVITA AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, oppure INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE AC O CERTIFICAZIONI)	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 8	Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.			fino a 2 anni		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 9	Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, (Ndr:acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.	da 1500 a 10000 euro	o	da due mesi a due anni	2500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 11	Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni			fino a 3 anni		
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 13	Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente			da due mesi a due anni		
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	255, comma 3	Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno			fino ad un anno		ART. 256, COMMA 6:Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)

MODULISTICA*

**PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI CONTRAVVENZIONALI MEDIANTE
PRESCRIZIONI EX ARTT. 318-BIS E SEGUENTI, PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006**

REV. 1

A.0) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P.

A.1) Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

B.0) Verbale di Prescrizioni ai sensi dell'art. 318-ter e seguenti, D.Lgs. 152/06

B.1) Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni

B.2) Ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni

B.3) Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

B. 4) Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa

C.0) Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa

C.0.bis) Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito

C.1) Comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

C.2) Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa

D.0) Asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da altri organi

E.0) Attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

F.0 Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

Note (ad uso interno) per la compilazione dei moduli

* Il contenuto dei moduli deve essere riportato su carta intestata del Dipartimento/Struttura di riferimento.

MODULO A.0)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di _____
pec _____

**OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P.
(con/senza attivazione procedura ex art. 318-bis e ss. D.Lgs.
152/06)**

Persone nei cui confronti vengono svolte le indagini

Codice Fiscale

Dichiarazione/Elezione di domicilio e nomina difensore:

Reati ipotizzati:

-- e/o altri eventuali reati che il Signor Procuratore riterrà ravvisabili nei fatti citati.

**Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis,
D.Lgs. 152/2006:**

- SI:** per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non risultano altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto:

(*oppure*) per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e pur essendo interessate le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____, non appaiono derivare effetti sulle medesime (*oppure*, ne derivano effetti di entità trascurabile), pertanto:

- con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) sono state impartite al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, apposite prescrizioni asseverate tecnicamente da ARPAT;

- si provvederà ad inviare successivamente il Verbale di prescrizioni, in quanto a motivo della particolare complessità del procedimento di individuazione del contenuto delle prescrizioni da impartire al contravventore,

ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, le stesse risultano in corso di elaborazione/asseverazione tecnica;

- con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) è stato accertato l'adempimento spontaneo da parte del contravventore e disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia con relative prove di avvenuta notificazione) è stata disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006 in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisa nessuna proficua prescrizione da impartire non ricorrendo situazioni di pericolo da rimuovere, né attività potenzialmente pericolose da far cessare;
- **No:** per quanto al momento rilevato da ARPAT, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati _____ e pertanto non può essere attivata la procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006;
- **No,** in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;
- **Da definire:**
 - in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali non può essere definita sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nell'ispezione (o comunque a disposizione in quanto già detenuti da ARPAT) per le seguenti motivazioni

e pertanto, se ne rimette la valutazione alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-sexies, comma 3, D.Lgs. 152/2006;

- per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, tuttavia, essendo interessate dai fatti accertati, le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____ e non avendo ARPAT competenze istituzionali in materia, si rimette la valutazione circa il prodursi di danni/pericoli concreti e attuali di danni a tali risorse alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-quinquies, D.Lgs. 152/2006. ⁱⁱ

Luogo e data del fatto:

Notizia di reato acquisita a mezzo:

- Indagine di iniziativa predisposta dell'ufficio
- _____

Data di acquisizione del reato:**Parti Offese:****Atti di P.G. compiuti**

- Ispezione
- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione

Mezzi di prova richiesti dalla P.G.

- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione
- Intercettazione
- Tabulati
- Op. Polizia Scientifica

Persone in grado di riferire sui fatti *(compresi gli Ufficiali ed Agenti di P.G. operanti):***Allegati****1) Atti Irripetibili**

- Verbale di sequestro
- verbale di perquisizione
- Referto medico
- Verbale di identificazione dell'indagato ed elezione di domicilio (artt. 349 - 161 c.p.p.)
- Verbale di accertamenti urgenti (Artt. 354 c.p.p.)
- Planimetrie
- Fotografie

2) Altri atti

- Verbale di sopralluogo ambientale
- Verbale di dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.p. e nomina del difensore
- Verbale di prescrizioni e relative prove documentali di avvenuta notificaⁱⁱⁱ
- Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e relative prove documentali di avvenuta notifica
- Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito e relative prove documentali di avvenuta notifica
- Verbale di sommarie informazioni rese dall'indagato (Art. 350 c.p.p.)
- Verbale di sommarie informazioni rese dalle persone in grado di riferire (Art. 351 c.p.p.)
- Annotazione di PG
- Querela
- Denuncia
- Esposto

-
- Corpi di reato
 - Altro

Intervento altri organi di P.G.:

Stato delle indagini d'iniziativa:

- proseguono
- sono concluse

Elementi essenziali del fatto

Conclusioni

Eventuali richieste al pubblico ministero

La Polizia Giudiziaria operante

V° Il Responsabile di Dipartimento/il Dirigente Responsabile

iv

MODULO A.1)

Al Responsabile del Dipartimento^v

Oggetto: Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.^{vi}

Il/i sottoscritto/i

GENERALITÀ DEL/DEI DENUNCIANTE/DENUNCIANTI

Cognome: _____ Nome: _____

Ufficio di assegnazione: _____

Telefono: _____

DENUNCIA/DENUNCIANO

Che Il giorno _____ nell'esercizio delle proprie funzioni ha/hanno avuto notizia del seguente reato:

DESCRIZIONE DEL FATTO

Indicare gli elementi essenziali del fatto (tempo, luogo ecc.)

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006:

SI: per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non appaiono altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette;

SI: per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e pur essendo interessate le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____, non appaiono derivare effetti sulle medesime (oppure, ne derivano effetti di entità trascurabile);

No: per quanto al momento rilevato, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati _____

No, in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda

Da definire:

in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali risulta particolarmente complessa per le seguenti motivazioni _____ e rispetto a quanto già accertato in via ordinaria, richiederebbe lo svolgimento dei seguenti ulteriori accertamenti tecnici.

per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati, tuttavia essendo interessate, in conseguenza dei fatti accertati, le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____ e non avendo ARPAT competenze istituzionali in materia, si segnala la necessità di rimetterne la valutazione alla Procura competente.

AUTORI DEL FATTO (se individuati)

Indicare le generalità e il domicilio

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI (se individuate)

Indicare le generalità e il domicilio

PERSONA OFFESA (se individuata)

Indicare le generalità e il domicilio

FONTI DI PROVA (se conosciute)

Si allegano i seguenti documenti:

Luogo e data

Firma denunciante/denuncianti

MODULO B.0)

Verbale di Prescrizioni N° _____

(art. 318-ter e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore ^{vii}	Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____
----------------------------------	---

e p.c.	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____
--------	--

Il giorno _____, alle ore _____, in Via/Piazza _____
_____, presso la Ditta _____ con
sede legale in Via/Piazza _____, di cui risulta Legale
rappresentante il Sig./Sig.ra _____, i sottoscritti
_____, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio
presso il Dipartimento ARPAT di _____, in occasione dell'intervento per
_____ (v. Verbale di sopralluogo n.
_____ del _____) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in
materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico
del destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

_____ con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06
nell'arresto _____ o nell'ammenda da _____ a € _____ ;

2. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

_____ con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06
nell'arresto _____ o nell'ammenda da _____ a € _____ .

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle
norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità
riscontrate sarà /è stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di _____ ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Considerata tuttavia la natura dei reati e visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006,
allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni di pericolo
ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di P.G.,
nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale,

IMPARTISCONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

1. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 1), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:

a.

b.

c.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni _____ (_____) a far data dalla notifica del presente verbale;

2. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 2) in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:

a.

b.

c.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni _____ (_____) a far data dalla notifica del presente verbale;

E RENDONO ALTRESÌ NOTO CHE:

- a) entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o tramite PEC indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore ¹ - Verbale di prescrizioni n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____".^{viii}
- b) ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a se' non imputabili, può richiedere per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.
- c) entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPAT effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- d) laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 318-quater, D.Lvo 152/06, il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati.
- e) ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lvo n. 152/06, la contravvenzione si estingue con il pagamento della sanzione ridotta, che sarà comunicato a cura di ARPAT all'Autorità

¹ Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino alla ricezione da parte del Pubblico Ministero della suddetta comunicazione, il procedimento penale rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/06.² Successivamente alla comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della sanzione in sede amministrativa, il Pubblico Ministero provvederà all'archiviazione del procedimento penale;

- f) laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta. Di tale evenienza ARPAT darà comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;
- g) nel caso in cui l'adempimento delle prescrizioni risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato, ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1, D.Lgs. 152/2006, ovvero laddove l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate a cura di ARPAT al Pubblico Ministero ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale (Oblazione) da parte del Magistrato.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

Per asseverazione tecnica

(art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/06)

Il/La Responsabile del Dipartimento^{ix}

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____
a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma
in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di
dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

² Si precisa che la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, né l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare o il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e ss. C.P.P.

- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- PEC al difensore o altro domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;
- PEC aziendale all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni, come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^x
- PEC al contravventore all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xi}

Il Ricevente
(nominativo) _____

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
notificatori
(nominativo) _____ *
(nominativo) _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO B.1)

Al Contravventore	Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
-------------------	---

Alla	Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ pec _____
------	---

E p.c.	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____
--------	--

Oggetto: proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (Rif. CNR del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xii)}

In relazione alla Sua richiesta di proroga inoltrata a questa Agenzia in data _____ e con riferimento alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ in data _____, si comunica che la stessa è stata:

accolta , per le seguenti motivazioni _____
_____ con riferimento alle
seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)	Proroga (in giorni)

rigettata, per le seguenti motivazioni _____
_____ con riferimento alle
seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)

Si ricorda che entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo

o tramite PEC indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore³ - Verbale di prescrizioni n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____".^{xiii}

La verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra, sarà comunque effettuata da ARPAT entro 60 giorni dalla/e scadenze fissate nella prescrizione, comprensive dell'eventuale proroga.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. II/La Responsabile del Dipartimento ARPAT

di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____ al/all'la Sig./Sig.ra _____ che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- PEC al difensore o altro domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;
- PEC aziendale all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;

³ Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xiv}

PEC al contravventore all'indirizzo di seguito indicato _____
risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni
come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xv}

Il Ricevente
(nominativo) _____

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
notificatori
(nominativo) _____ *
(nominativo) _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO B.2)

Al Contravventore	Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
----------------------	---

E p.c.	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____
--------	---

Oggetto: ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (Rif. CNR del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xvi})

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____ dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (come risulta dal Verbale di sopralluogo n. _____ del _____)

dispongono

ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a E. _____ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
Totale			

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948 C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore ⁴ e relativo Codice Fiscale
Verbale di prescrizioni n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____ xvii

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o
tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima
causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al Pubblico Ministero del Tribunale di _____ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
(Nominativo) _____ *
(Nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento
ARPAT di _____
Dott./Dott.ssa _____ *

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a
mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma
in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di
dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato
per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

⁴ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

PEC al difensore o altro domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;

PEC aziendale all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni, come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xviii}

PEC al contravventore all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xix}

Il Ricevente
(nominativo) _____

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
notificatori

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO B.3)

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ pec _____
--

Oggetto: Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa (Rif. CNR del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xx})

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, dopo aver provveduto a verificare ^{xxi} l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (come risulta dal Verbale di sopralluogo n. _____ del _____ che si allega) e dopo aver ammesso il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del _____ n. Prot. _____ che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica)

COMUNICANO

ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa della sanzione pari a E. _____ (di cui si allega attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento)^{xxii} corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
Totale			

Allegati:

Verbale di sopralluogo (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)

Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)^{xxiii}

Attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO B.4)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di _____
pec _____

E p.c.	Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____

Oggetto: Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa - Verbale prescrizioni n. _____ del _____ (Rif. CNR del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xxiv})

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, dopo aver provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____, come risulta dal Verbale di sopralluogo n. _____ del _____ (che si allega);

(la formula che segue è da aggiungere se le prescrizioni sono state ottemperate nei termini previsti, ma non è seguito il pagamento o è avvenuto tardivamente)

e dopo aver provveduto a verificare ^{xxv} l'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del _____ n. Prot. _____ che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica),

COMUNICANO

ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- Non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;
- Ha ottemperato alle prescrizioni in un tempo superiore a quello indicato nelle stesse o nell'eventuale provvedimento di proroga, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318-quater, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione è avvenuta con modalità diverse rispetto a quelle previste nelle prescrizioni come risulta dallo schema riportato a seguire:

N.	Descrizione della prescrizione e relativo termine (rif. Verbale di prescrizioni)	Descrizione delle diverse modalità/tempistiche di adeguamento messe in atto

- Ha ottemperato alle prescrizioni impartite, ma:
 - non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione del _____ n. Prot. _____ che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica), come risulta dall'attestazione di mancato pagamento allegata;
 - ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione del _____ n. Prot. _____ che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica) oltre i termini di legge, scaduti alla data del _____, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento e dalla (eventuale) copia della quietanza di pagamento allegata.^{xxvi}

Allegati:

- 1) Verbale di sopralluogo (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)
- 2) Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)^{xxvii}
- 3) Attestazione di mancato/avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO C.0)

Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa N. _____

(art. 318-bis e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore ^{xxviii}	Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
--	---

e p.c.	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____
--------	--

Il giorno _____, alle ore _____, in Via/Piazza _____
_____, presso la Ditta _____ con sede
legale in Via/Piazza _____, di cui risulta Legale rappresentante il
Sig./Sig.ra _____, i sottoscritti
_____, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il
Dipartimento ARPAT di _____, in occasione dell'intervento per
_____ (v. Verbale di sopralluogo n.
_____ del _____) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in materia
di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del destinatario
del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

_____ con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06
nell'arresto _____ o nell'ammenda da _____ a € _____;

2. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

_____ con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06
nell'arresto _____ o nell'ammenda da _____ a € _____.

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che siano già stati spontaneamente messi in essere, da parte del contravventore, gli adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

Visto che, in particolare, è stato accertato che il contravventore ha già provveduto a

I sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale, danno atto dell'avvenuta regolarizzazione di dette inosservanze, mediante adempimento spontaneo del contravventore e contestualmente dispongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a E. _____ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
Totale			

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT

Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948

C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore ⁵ e relativo Codice Fiscale Verbale adempimento spontaneo e ammissione pagamento n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____ ^{xxix}
--

Copia della quietanza di pagamento dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di _____ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

⁵ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. II/La Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- PEC al difensore o altro domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, all'indirizzo di seguito indicato _____
risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;
- PEC aziendale all'indirizzo di seguito indicato _____
risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni,
come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xxx}
- PEC al contravventore all'indirizzo di seguito indicato _____
risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni
come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xxxi}

Il Ricevente
(nominativo) _____

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
notificatori

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

MODULO C.0-bis)

Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito N. ...

(art. 318-bis e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore ^{xxxii}	Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
---------------------------------------	---

e p.c.	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____
--------	--

A seguito del sopralluogo del presso di cui è legale rappresentante il Sig. i sottoscritti ,
....., Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di
....., hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale di seguito specificate (v. verbale di n. del.....), la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/06 e smi art.percon sanzione penale prevista dall'art.del D.Lgs 152/06 di
2. D.lgs 152/06 e smi art.percon sanzione penale prevista dall'art.del D.Lgs 152/06 di

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Visti gli articoli 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che la condotta accertata è attualmente esaurita e che non ricorrono ulteriori effetti da rimuovere in quanto non risultano situazioni di pericolo, né attività potenzialmente pericolose da far cessare, i sottoscritti Ufficiali di P.G, non ravvisano nessuna proficua prescrizione da impartire. Dispongono quindi l'ammissione diretta al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari aeuro corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa

			Totale Euro

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT
 Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948
 C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore⁶ e relativo Codice Fiscale
 Verbale di ammissione al pagamento per reato esaurito n. ... del - Dip. ARPAT di

Copia della quietanza di pagamento dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo ARPAT via o tramite PEC all'indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

.....*

.....*

V. Il Responsabile del Dipartimento ARPAT

di

.....*

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

⁶ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- PEC al difensore o altro domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni;
- PEC aziendale all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni, come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xxxiii}
- PEC al contravventore all'indirizzo di seguito indicato _____ risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle Pubbliche amministrazioni come indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio;^{xxxiv}

Il Ricevente
(nominativo) _____

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
notificatori
(nominativo) _____ *
(nominativo) _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO C.1)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di _____
pec _____

Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. _____ del _____ (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n. _____ del _____) - (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xxxv})

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, con riferimento al Verbale _____ n. _____ del _____ comunicano ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, ^{xxxvi} della somma pari a E. _____ (di cui si allega attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento)^{xxxvii} corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
Totale Euro			

Allegati:

1) attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
(nominativo) _____ *
(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento
ARPAT di _____
Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO C.2)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di _____
pec _____

E p.c.	Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____
	Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ pec _____

Oggetto: Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. _____ del _____ (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n. _____ del _____) (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____ N. Iscrizione _____^{xxxviii})

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, con riferimento al Verbale di _____ n. _____ del _____ comunicano ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa come risulta dall'attestazione di mancato pagamento che si allega;
- ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa oltre i termini di legge, scaduti alla data del _____, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento che si allega e unitamente alla (eventuale) copia della quietanza di pagamento.

Allegati:

- 1) attestazione di mancato/avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria
(nominativo) _____ *
(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento
ARPAT di _____
Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Al Corpo..... / Comando.....
di

Oggetto: Asseverazione tecnica ai sensi dell'art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/06 del Verbale di prescrizioni n. del emesso dal Corpo/Comando di (Rif. Vs. nota prot. n.del.....)

Vista la richiesta di cui alla Vs. nota n. del per l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite da operatori del Corpo/Comando di con Verbale n.del (che si allega alla presente);

Visto che da quanto emerge dal sopracitato verbale/nota non sono stati raccolti elementi da cui risulti che la/le contravvenzione/i accertata/e abbia/no cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;

Dato atto che la valutazione delle prescrizioni di cui al sopracitato verbale è stata effettuata da questo Dipartimento/Settore e che in particolare, in esito alla stessa è emerso che:

1. le prescrizioni impartite risultano efficaci e pertinenti rispetto agli obiettivi che si pongono e ne è stata valutata positivamente la fattibilità e l'adeguatezza rispetto alle finalità;
2. i tempi individuati per la regolarizzazione da parte del contravventore risultano congrui;
3. sono presenti criteri chiari, oggettivi e riscontrabili per valutare l'osservanza delle prescrizioni.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i, si asseverano le prescrizioni contenute nel Verbale n. del

Allegati:

1) Verbale n.del

Il/La Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____⁷

⁷ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO E.0

Agli operatori di vigilanza

del Dipartimento di

Oggetto: Attestazione di avvenuto / non avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa di cui al Verbale n. del^{xi}

A seguito delle verifiche effettuate da questo Settore, si attesta:

l'avvenuto pagamento in data della sanzione in sede amministrativa pari a E. di cui al Verbale di prescrizioni (o Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento o Verbale di ammissione a pagamento per reato esaurito)^{xli} N. del - Dipartimento ARPAT di, Cognome e nome del trasgressore, nominativo di chi ha effettuato il pagamento, nel caso sia diverso da quello del trasgressore

il non avvenuto pagamento, alla data odierna, della sanzione in sede amministrativa pari a E. di cui al Verbale di prescrizioni (o Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento o Verbale di ammissione a pagamento per reato esaurito) N. del - Dipartimento ARPAT di, Cognome e nome del trasgressore

Il Responsabile del Settore Bilancio
e contabilità

_____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO F.0

Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

- 1) Nel caso in cui ARPAT, in occasione delle attività di controllo di competenza, abbia provveduto ad attivare la procedura estintiva dei reati di cui agli artt. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06, dovrà essere fornita adeguata informazione alla Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale informazione dovrà essere fornita in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi (a cura del RD) che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 318-bis e ss. ed esplicitare che il contenuto delle prescrizioni è da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.
- A tal fine, la relazione di sintesi dovrà essere integrata con formule del tipo riportato a seguire:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. ____ del ____ ad impartire al/ai contravventore/i le seguenti prescrizioni ai fini dell'eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose:

a.

b.

c.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni _____ (_____) a far data dalla notifica del verbale avvenuta in data _____^{xiii}

Si segnala altresì che il contenuto delle suddette prescrizioni è da considerarsi quale proposta di ARPAT anche ai fini dell'attivazione da parte della Regione/Provincia (ecc...) degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o di adozione degli altri provvedimenti amministrativi di competenza ritenuti necessari.

In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza, sarà cura di ARPAT fornirvi comunicazione circa l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del contravventore.

Ai fini di garantire agli enti di cui sopra, le opportune informazioni circa gli esiti delle procedure estintive dei reati attivate da ARPAT, dovranno altresì essere informati circa:

- a) eventuali proroghe dei termini per l'adempimento delle prescrizioni;
 - b) ottemperanza/non ottemperanza alle prescrizioni.
- 2) Nel caso in cui ARPAT abbia provveduto ad accertare la spontaneo adempimento del contravventore e lo abbia contestualmente ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa (ovvero abbia provveduto all'ammissione al pagamento per reato esaurito) se ne darà atto nella Relazione di sintesi da inviare a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). In questo caso potranno essere formule del tipo:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. ____ del ____ ad accertare l'avvenuta spontanea attuazione da parte del contravventore degli

adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo/prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e pertanto si è provveduto ad ammetterlo al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

Oppure:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. _____ del _____ ad ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in sede amministrativa in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisano prescrizioni da impartire non risultando effetti da rimuovere, né situazioni di pericolo o attività potenzialmente pericolose da far cessare.

In tali ipotesi, non essendo state impartite prescrizioni da adempiere, non saranno necessarie altre comunicazioni agli enti (in particolare sull'avvenuto/non avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa).

Note (ad uso interno) per la compilazione dei moduli

- i In merito alla problematica della valutazione dell'eventuale danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistico protette e circa il concetto di "interessamento" delle stesse in conseguenza dei reati ambientali accertati, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1, punto 1.d) della circolare.
- ii Trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di ARPAT, con questa formula si intende segnalare alla Procura la necessità di una valutazione circa l'evenienza che dai fatti siano derivati danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette.
- iii Si ricorda che nel caso di invio PEC la prova dell'avvenuta notifica, oltre alla corretta compilazione della relata di notifica, è fornita dalla ricevuta di consegna elettronica. Nel caso di notifica con consegna personale (in mani proprie) direttamente al trasgressore o presso la casa di abitazione a persona che conviva con il trasgressore, ovvero al difensore/altro domiciliatario, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dalla relata sottoscritta dal ricevente (oltre che dal notificatore). Nel caso di notifica con consegna al portiere o a chi ne fa le veci (dell'abitazione/luogo dove si esercita l'attività lavorativa), ai fini della prova dell'avvenuta notifica oltre alla relata da questi sottoscritta, la prova è fornita dall'avviso di ricevimento della raccomandata (semplice) con cui il notificatore dà notizia al trasgressore dell'avvenuta consegna. (v. più ampiamente par. 5.2.1 della circolare)
- iv L'indicazione "Responsabile del Dipartimento" riportata nel presente modulo e negli altri che seguono, dovrà essere sostituita con "Responsabile del Settore" nei casi in cui la struttura responsabile del controllo sia diversa dal Dipartimento (per es. per i controlli sugli impianti AIA nazionali, si indicherà il Settore Rischio industriale);
- v V. nota precedente.
- vi Tale modello dovrà essere utilizzato nelle ipotesi (residuali) in cui nel gruppo ispettivo che ha svolto il sopralluogo, non sia presente nessun operatore con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. In tale evenienza il presente modello dovrà essere compilato dai membri del gruppo ispettivo e indirizzato al Responsabile del Dipartimento/del Settore specialistico competente, al fine della successiva individuazione da parte di quest'ultimo degli operatori con qualifica di UPG che dovranno provvedere alla redazione della Comunicazione di notizia di reato ed altresì del Verbale di prescrizioni con la collaborazione dei membri del gruppo ispettivo stesso e delle altre figure ritenute eventualmente necessarie (v. lett. e della Circolare DT n. 9 del 15/06/15).
- vii Nel caso in cui per lo stesso reato siano individuati più contravventori dovrà essere compilato un unico verbale di prescrizione con l'indicazione di tutti i nominativi dei contravventori, posto che gli adempimenti impartiti si riferiscono alla medesima situazione. Una volta verificata, sul piano fattuale, l'ottemperanza delle prescrizioni, si dovrà procedere a richiedere il pagamento della sanzione in sede amministrativa (per intero) a ciascuno dei contravventori (v. più ampiamente par. 1, punto 4.c della circolare).
- viii Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale di prescrizione.
- ix Si ricorda che nel caso di prescrizioni riferite ad impianti AIA statali, l'asseverazione tecnica dovrà essere concordata tra ISPRA e ARPAT.
- x La notificazione tramite PEC aziendale può essere effettuata nel solo caso in cui il trasgressore abbia dichiarato domicilio presso l'azienda ed abbia indicato nel relativo verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, l'indirizzo PEC della stessa (v. par. 5.2.1 della circolare)
- xi La notificazione tramite PEC direttamente al contravventore può essere effettuata nel solo caso in cui lo stesso sia un professionista iscritto a un albo/elenco istituito per legge ed abbia

dichiarato la propria PEC nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio. (v. par. 5.2.1 della circolare)

xii Riportare il n. di iscrizione nel registro delle CNR (tale numero dovrebbe essere comunicato ad ARPAT dalla Procura a seguito dell'iscrizione della CNR nell'apposito registro). Tale riferimento dovrà inoltre essere riportato in tutte le successive comunicazioni alla Procura di riferimento. Nel caso in cui non sia stato comunicato, si consiglia di esplicitarlo, anche mediante apposita nota da aggiungere in calce al documento.

xiii V. nota VIII

xiv V. nota X.

xv V. nota XI.

xvi V. nota XII

xvii V. nota VIII

xviii V. nota X.

xix V. nota XI

xx V. nota XII

xxi Si ricorda che per la verifica dell'avvenuto pagamento (anche se il contravventore ha provveduto all'inoltro di copia della quietanza) è sempre necessario provvedere ad inviare alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it gestita dal Settore Bilancio e contabilità di ARPAT, apposita mail contenente i seguenti riferimenti:

“Cognome, nome del contravventore e relativo Codice Fiscale ; Verbale di prescrizioni n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____” .

xxii Si ricorda di allegare alla comunicazione copia della quietanza di pagamento nel caso la stessa sia stata inviata ad ARPAT e altresì copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del Settore Bilancio e contabilità di ARPAT.

xxiii Nel caso di notifica con consegna personale (in mani proprie) direttamente al trasgressore o presso la casa di abitazione a persona che conviva con il trasgressore la prova dell'avvenuta notifica è costituita dalla relata sottoscritta dal ricevente (oltre che dal notificatore). Nel caso di notifica con consegna al portiere o a chi ne fa le veci, ai fini della prova dell'avvenuta notifica oltre alla relata da questi sottoscritta è necessario allegare anche l'avviso di ricevimento della raccomandata (semplice) con cui il notificatore dà notizia al trasgressore dell'avvenuta consegna.

xxiv V. nota XII

xxv V. nota XXI

xxvi V. nota XXII

xxvii V. nota XXIII

xxviii V. nota VII

xxix V. nota VIII

xxx V. nota X

xxxi V. nota XI

xxxii V. nota VII

xxxiii V. nota X

xxxiv V. nota XI

xxxv V. nota XII

xxxvi V. nota XXI

xxxvii V. nota XXII

xxxviii V. nota XII

xxxix Nel caso in cui il verbale di prescrizioni da asseverare sia consegnato in originale cartaceo per l'apposizione del visto di asseverazione e l'invio del documento, si rinvia a quanto precisato nel sottoparagrafo 5.2.2. della circolare.

xl Inserire nell'oggetto i riferimenti del verbale riportati nel corpo della nota.

xli Utilizzare solo la denominazione specifica del Verbale cui si riferisce la sanzione oggetto di verifica.

xlii Inserire la data di perfezionamento della notifica (v. Par. 5.2.1 della circolare).

Indicazioni per la gestione documentale, la sottoscrizione e l'invio della documentazione

Mod.	Oggetto	Tipologia documentale	Supporto originale	Destinatari	Modalità di invio
A.0	Comunicazione di notizia di reato (con/senza attivazione procedura ex art. 318-bis e ss. D.Lgs. 152/06)	COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO	Digitale firmato	Procura	- PEC - PEC e invio cartaceo di copia semplice (se è richiesto dalla Procura in aggiunta alla PEC)
A.1	Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Responsabile del dipartimento	Documento interno firmato digitalmente, protocollato internamente e notificato via freedocs
B.0	Verbale di prescrizioni ai sensi dell'art. 318-ter e seguenti, D.Lgs. 152/06	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - VERBALE DI PRESCRIZIONI	Digitale firmato	Contravventore	NOTIFICAZIONE al contravventore via PEC se: - ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica - ha dichiarato domicilio c/o l'azienda - è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica NOTIFICAZIONE personale (in mani proprie) al contravventore, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia conforme. Eventuali allegati sono inviati in copia semplice.
				Procura (Nb. nel solo caso di emissione successiva alla CNR)	PEC
				p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale

B.1	Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Contravventore	NOTIFICAZIONE al contravventore via PEC se: - ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica - ha dichiarato domicilio c/o l'azienda - è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica NOTIFICAZIONE personale (in mani proprie) al contravventore, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia conforme. Eventuali allegati sono inviati in copia semplice.
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale
				e p.c. Procura	PEC
B.2	Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO	Digitale firmato	Contravventore	NOTIFICAZIONE al contravventore via PEC se: - ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica - ha dichiarato domicilio c/o l'azienda - è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica NOTIFICAZIONE personale (in mani proprie) al contravventore, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia conforme. Eventuali allegati sono inviati in copia semplice.
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale

B.3	Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Procura	PEC
B.4	Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Procura	PEC
				e p.c. Contravventore	Qualunque modalità
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale o qualunque altra modalità
C.0	Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO	Digitale firmato	Contravventore	NOTIFICAZIONE al contravventore via PEC se: - ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica - ha dichiarato domicilio c/o l'azienda - è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica NOTIFICAZIONE personale (in mani proprie) al contravventore, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia conforme. Eventuali allegati sono inviati in copia semplice.
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale

C.0 bis	Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO	Digitale firmato	Contravventore	NOTIFICAZIONE al contravventore via PEC se: - ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica - ha dichiarato domicilio c/o l'azienda - è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica NOTIFICAZIONE personale (in mani proprie) al contravventore, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia conforme. Eventuali allegati sono inviati in copia semplice
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale
C.1	Comunicazione di avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Procura	PEC
C.2	Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Procura	PEC
				e p.c. Contravventore	Qualunque modalità
				e p.c. Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)	PEC aziendale o qualunque altra modalità

D.0	Asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da altri organi	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - ASSEVERAZIONE PRESCRIZIONI NON DI ARPAT	Digitale firmato	Organo che ha emesso il verbale di prescrizioni	- PEC - Se il verbale da asseverare è consegnato in originale cartaceo (da protocollare in ingresso), per l'uscita si predispone una lettera di trasmissione digitale firmata e si allega la scansione del verbale controfirmato. Si spedisce o si consegna copia cartacea semplice della lettera di trasmissione con verbale originale controfirmato
E.0	Attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE	Digitale firmato	Operatori di vigilanza che gestiscono la fase di verifica delle prescrizioni	Documento interno firmato digitalmente e protocollato internamente e notificato via freedocs

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI EX ARTT. 318-BIS E SS., PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006

Di seguito si riepiloga per sommi capi la procedura estintiva dei reati disciplinata dalla Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006.¹

Il campo di applicazione della procedura riguarda le sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. n. 152/2006, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (v. art. 318 bis).

Se ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria, accertata la contravvenzione e fermo restando l'obbligo di comunicare la notizia di reato al PM (ai sensi dell'art. 347 c.p.p.), impartiscono al contravventore una o più prescrizioni, dando così avvio alla procedura estintiva (art. 318 ter).

Nel caso in cui il Pubblico Ministero prenda notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché impartiscano le prescrizioni e provvedano ai successivi adempimenti della procedura (art. 318 quinquies).

La prescrizione, fulcro della procedura estintiva, ha lo scopo di "eliminare" la contravvenzione accertata, estinguendo il reato, ma anche eliminando da un punto di vista materiale gli effetti dallo stesso derivanti. A tal fine, il comma 3 dell'art. 318 ter attribuisce all'organo accertatore la possibilità di imporre con la prescrizione, laddove necessario, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La prescrizione, prima di essere impartita al contravventore, deve essere "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata" e deve contenere un termine per il suo adempimento, che può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 318 ter.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati: in caso di adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, comunicando al Pubblico Ministero, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento delle predetta somma; se invece risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 318 quater).

Il procedimento penale relativo all'accertata contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato (art. 335 del c.p.p.) fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui sopra, ma tale sospensione non preclude l'eventuale richiesta di archiviazione, l'assunzione di prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine


¹Si tratta di una procedura modellata, con alcune differenze, sulla falsariga della procedura estintiva per le contravvenzioni in materia di sicurezza di lavoro (D.Lgs. n. 758/1994).

preliminare ed il sequestro preventivo (art. 318 sexies).

La contravvenzione si estingue, con conseguente archiviazione del procedimento penale, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine ivi indicato e provvede al pagamento della somma stabilita (art. 318 septies commi 1 e 2); invece l'adempimento in un tempo superiore, ma comunque congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dalla prescrizione, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis del c.p.(oblazione penale) previo versamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318 septies comma 3).

La procedura estintiva non si applica ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta bis del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 318 octies).

Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06



ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA CIRCOLARE

Riferimenti normativi	Titolo
Legge 22 maggio 2015 n. 68	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale
Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447	Codice di Procedura Penale
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Codice dell'amministrazione digitale
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221	Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Legge 20 novembre 1982, n. 890	Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2	Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge quadro sulle aree protette
D.M. 27.04.10	Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137